

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## IV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1948

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE		PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	22		
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Inquadramento tra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (191) . . . . .	22	Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche (194) . . . . .	27
PRESIDENTE . . . . .	22	PRESIDENTE . . . . .	27
CORBINO . . . . .	22	Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile (163) . . . . .	27
		PRESIDENTE . . . . .	27
<b>Disegno di legge (Seguito e rinvio della discussione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme relative all'indennità di licenziamento supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche (95) . . . . .	22	Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale della Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Aziende di Stato per i servizi telefonici (192) . . . . .	27
PRESIDENTE . . . . .	22, 23, 24	PRESIDENTE . . . . .	27, 29, 30
ORLANDO, <i>Relatore</i> . . . . .	22, 23	PETRUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	27, 29, 30
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	23, 24	RICCIARDI . . . . .	28, 30
RICCIARDI . . . . .	24	IMPERIALE . . . . .	28
		SPOLETI . . . . .	29
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		TOMBA . . . . .	29
Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali (162) . . . . .	24	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24, 25, 26	PRESIDENTE . . . . .	31
PERTUSIO, <i>Relatore</i> . . . . .	24, 25, 26		
OLIVERO . . . . .	25		
VERONESI . . . . .	25		
TOMBA . . . . .	26		
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato (193) . . . . .	27		
PRESIDENTE . . . . .	27		

La seduta comincia alle 11,20.

Sono presenti:

Angelini, Baldassari, Borsellino, Cappugi, Cara, Caroniti, Corbino, De Martino, Alberto, Ducci, Farinet, Firrao, Franzo, Genai, Toniatti, Erisia, Giannini, Oliva, Giavi, Go-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

rini, Imperiale, Latanza, Marotta, Monterisi, Monticelli, Olivero, Orlando, Pecoraro, Pertusio, Petrucci, Ricciardi, Sala, Salvatore, Serbandini, Spoleti, Tomba, Troisi e Veronesi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Malvestiti.

MONTICELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mazza, Moro Francesco e De Palma.

### Discussione del disegno di legge: Inquadramento tra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Inquadramento tra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Avverto che per questo disegno di legge la nostra Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

CORBINO. Onorevole Presidente, chiedo che, come in altri analoghi casi si è fatto, l'esame di questo disegno sia deferito alla I Commissione, la quale è competente a stabilire se vi siano o meno ragioni che consiglino di limitare l'ingresso di questa categoria di manovali, di cui il disegno in esame si occupa, fra coloro che hanno veste giuridica di dipendenti statali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno udito: l'onorevole Corbino ritiene che sarebbe opportuno che la I Commissione si pronunciasse preliminarmente su questo disegno di legge per stabilire se vi siano ragioni per le quali si debba limitare l'ingresso di questa categoria fra coloro che hanno una veste giuridica di dipendenti dello Stato.

Ciò a norma dell'articolo 7 delle aggiunte al Regolamento.

CORBINO. Desidero aggiungere che la questione è stata portata anche prima in una riunione di Presidenti delle Commissioni e poi in una riunione della Giunta del Regolamento della Camera.

Tanto nella riunione dei Presidenti quanto nella riunione della Giunta si è affermato

il principio che tutti i problemi concernenti lo stato giuridico dei dipendenti statali devono essere esaminati dalla I Commissione.

Ora, noi potremmo eventualmente anche conservarci il diritto di decidere, ma mi parrebbe opportuno, per uniformità di criterio, di interpellare la I Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Corbino, che il disegno di legge sia preventivamente sottoposto al parere della I Commissione, sospendendo la nostra deliberazione in attesa del parere che la I Commissione ci farà pervenire.

(È approvata).

### Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche. (95).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge n. 95: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche ».

Anche per questo disegno di legge, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Dato che si tratta di un disegno di legge del quale la Commissione si è ripetutamente occupata, e il cui ulteriore esame fu rinviato su richiesta del Ministro Jervolino, il quale avrebbe dovuto, in questo intervallo, prendere accordi con il Ministro del tesoro, prego l'onorevole Relatore di riferire brevemente su quanto è stato fatto dopo la sospensione deliberata nella seduta precedente.

ORLANDO. *Relatore*. La Commissione ricorderà che, nel deliberare su questo provvedimento, ci arrestammo dinanzi ad un dubbio sorto: se applicare ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche le norme della legge sul contratto di impiego privato, oppure no, e, comunque se, applicando la legge sul contratto d'impiego privato, si dovesse corrispondere loro l'indennità di quiescenza di quindici giorni prevista dalla vecchia disposizione, oppure di un mese, secondo l'odierna legge sul contratto d'impiego privato.

Il Ministro Jervolino, d'accordo con i colleghi del Governo, ci propone, in accoglimento della nostra tesi, una modificazione al disegno di legge presentato il 4 settembre e che formò l'oggetto della nostra discussione.

L'articolo 1 del disegno di legge rimane immutato. Viene introdotto un secondo articolo, nuovo, di cui do lettura, e che viene incontro al desiderio espresso da questa Com-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

missione nella precedente seduta, stabilendo che ai supplenti, in caso di licenziamento, sia attribuito un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato, anziché quindici giorni.

Quindi, il Ministro accoglie la nostra tesi.

Così essendo, sorge una questione subordinata: se si debba usare una formula generica riferentesi *sic et simpliciter* al contratto d'impiego privato, oppure la determinazione del periodo di un mese come ci vien proposto.

Io sostenni la formula generica. Il Ministro sostiene, invece, che debba essere specificato il periodo.

Ecco il testo del nuovo articolo:

« L'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti dall'Istituto cauzioni e quiescenza per le ricevitorie postali e telegrafiche a sensi del primo comma del regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, e successive modificazioni, e dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 ottobre 1942, n. 1407, sarà liquidata per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945 per cui sia stato versato il contributo raddoppiato a sensi del precedente articolo 1, commisurata ad una mensilità di retribuzione ».

In questa formula, invero assai involuta, si dice semplicemente che si applica la norma dell'articolo 31 del successivo decreto dell'ottobre 1942 ai fini della quiescenza dei ricevitori postali; peraltro, anziché liquidare quindici giorni per ogni anno di servizio prestato, si liquida un mese.

A me pare che l'articolo coincida perfettamente con i voti che la nostra Commissione ebbe a formulare.

PRESIDENTE. Però questa seconda parte importa un aumento di spesa.

ORLANDO, *Relatore*. No, perché sono i ricevitori che versano queste quote all'Istituto di quiescenza. Lo Stato rimborsa una parte, ma viene a risparmiarsi i versamenti che non farà più per tutti i supplenti che vengono assunti come ricevitori e, quindi, non licenziati.

PRESIDENTE. Ma la variazione allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1948-49 comporta che per questo disegno di legge è stato fissato uno stanziamento di 154 milioni. Appunto, io mi ero preoccupato di fare intervenire il Ministro del tesoro e, per lui, l'onorevole Sottosegretario, data la comunicazione a me fatta dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che il relatore può leggere.

ORLANDO, *Relatore*. La comunicazione è così concepita:

« Caro Presidente, la Commissione formulò delle proposte relative al disegno di legge che riguarda i supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche. Ho fatto attentamente studiare la questione dagli organi competenti del Ministero e le allego un testo che potrà essere esaminato dalla Commissione. Ritengo però opportuno precisare che il Ministero del tesoro e il Ministero della previdenza sociale non sono a conoscenza delle modifiche al testo, in precedenza con loro concordato ».

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Infatti io non ne sapevo niente.

Bisogna, comunque, vedere se la cifra si possa accettare.

ORLANDO, *Relatore*. Ricordo benissimo che qualche collega addirittura si preoccupò che con questo disegno di legge si facesse una grande economia anziché una grande spesa!

PRESIDENTE. Io avevo pregato anche il Ministro di intervenire a questa discussione, perché altrimenti non si riuscirà a portarla in porto. Devo dire con tutta franchezza (e se verrà il Ministro Jervolino glielo dirò) che mi pare un po' strano che sia stata trasmessa questa modificazione del testo dell'articolo 2 dopo un mese e mezzo, e per di più non concordata col Ministro del tesoro e col Ministro della previdenza sociale.

Avevo ritenuto opportuno convocare qui i due Ministri perché potessero intendersi e dire alla Commissione se noi andiamo o no contro le disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione e se nei 154 milioni previsti dal Ministero del bilancio per il disegno di legge n. 152 rientrano o no le somme relative anche alla modifica apportata. Perché in realtà, come norma, il Ministero delle comunicazioni ha accettato in sostanza i voti del relatore e della Commissione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Jervolino stesso deve dire se si superano o no quei 154 milioni.

ORLANDO, *Relatore*. È stato accertato che i casi di licenziamento di supplenti, data la frequenza della loro nomina a ricevitore, si riducono a poche decine all'anno, con una liquidazione complessiva che, tenuto conto delle maggiorazioni, non supererebbe le lire 200 mila annue, mentre l'ammontare annuo dei contributi dello Stato, per il fondo costituito presso l'Istituto, ascenderebbe complessivamente a 154 milioni annui.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Quindi noi su questo punto non discutemmo; discuteremo sulla questione dei quindici giorni o del mese d'indennità nel caso di licenziamento.

SPOLETI. Forse quelle cifre non sono esatte.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono esatte, ma lo deve dire il Ministro delle poste.

RICCIARDI. Questo disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro. È evidente che se questo disegno, che è stato preventivamente concordato con il Ministro del tesoro, noi lo rinviemo ad un'altra seduta per la discussione, potremmo trovarci nella situazione che il Ministro proponente accetti il nostro punto di vista...

PRESIDENTE. Il Ministro proponente ha già accettato il punto di vista della Commissione.

RICCIARDI. ...ma non sappiamo se sarà accettato anche dagli altri Ministri interessati.

PRESIDENTE. Questo non ci interessa, perché la Commissione può sempre modificare un disegno di legge, quando lo ritiene opportuno. Il problema è quello dell'aumento di spesa. Per l'articolo 81 della Costituzione non si possono impegnare nuove spese senza che ad esse corrisponda una entrata; siccome le modificazioni che vengono apportate, nel senso di un aumento dell'indennità di licenziamento da quindici giorni a un mese, comportano un aumento di spesa, è necessario rinviare l'esame di questo disegno di legge ad una successiva seduta perché occorre sapere se, dal punto di vista finanziario, la spesa sia stata prevista e coperta. Per i ricevitori postali e telegrafici vi è una previsione di spesa di 154 milioni; si tratta di sapere se questa modificazione che noi desideriamo apportare all'articolo 2 rientra in questa spesa o no. Per questo avevo chiesto all'onorevole Ministro Jervolino, di concerto col Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro, di rispondere se accettava o meno questa modificazione.

Avevo pregato, ripeto, l'onorevole Ministro Jervolino e il Ministro del tesoro di intervenire alla riunione di oggi perché potessero chiarire questo punto. Purtroppo, il Ministro non è intervenuto e d'altra parte il Sottosegretario al tesoro non è informato. Non possiamo quindi che rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame di questo provvedimento, pregando l'onorevole Sottosegretario al tesoro di

farsi parte diligente perché sia assicurato il concerto tra i due Ministri.

Pongo ai voti la proposta di rinvio.

(È approvata).

#### Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali. (162).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali ».

Anche per questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito l'onorevole Pertusio, Relatore in sostituzione dell'onorevole De Palma, a svolgere la sua relazione.

PERTUSIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 520, stabilisce che:

a) i dipendenti di enti pubblici con sede nelle zone di confine, che siano stati costretti ad allontanarsene a causa di avvenimenti di carattere bellico o politico, possono, a domanda, essere « trasferiti » ovvero temporaneamente « comandati » presso altri enti ai quali sono demandati servizi analoghi a quelli ai quali gli interessati erano addetti nella sede di provenienza;

b) al personale riassunto o temporaneamente comandato presso altri enti, in conformità di quanto sopra esposto, compete un trattamento economico non superiore a quello di cui i dipendenti fruivano presso i rispettivi enti di provenienza e non superiore a quello stabilito per gli altri dipendenti di uguale categoria e grado già in servizio presso gli enti ai quali vengono temporaneamente assegnati;

c) le spese relative sono a carico dell'ente presso il quale ha luogo il « trasferimento » o « il comando ».

In occasione del passaggio della città di Fiume alla Jugoslavia la maggior parte dei dipendenti dell'Azienda magazzini generali, desiderando conservare la cittadinanza italiana, ha abbandonato la città e, ai sensi delle norme sopra riassunte, ha chiesto ed ottenuto di essere assegnata ad altri enti nazionali analoghi. Sono stati così assegnati, all'Ente autonomo porto di Napoli dipendenti n. 11; al Consorzio autonomo porto di Genova, dipendenti n. 17; al Provveditorato porto di Venezia, dipendenti n. 16; all'Azienda consorzio apparecchi meccanici, dipendenti n. 2.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Gli oneri che derivano agli enti per gli stipendi di questo personale (senza tener conto degli aumenti consentiti dopo il 1° ottobre 1947) sono: per l'Ente autonomo porto di Napoli lire 6 milioni annui; per il Consorzio del porto di Genova, lire 10 milioni annui; per il Provveditorato al porto di Venezia, lire 3 milioni 751 mila 248 al 31 dicembre 1947 (non ho trovato l'incarto, presso il Ministero della marina mercantile, per la valutazione annua: c'è soltanto al 31 dicembre 1947); per l'Azienda consorzio apparecchi meccanici di Savona lire 747.844 annue.

Ora, tutti gli enti ai quali sono stati trasferiti questi dipendenti, hanno fatto presente l'entità dell'onere che loro deriva da questa attribuzione di personale ed hanno fatto altresì presente che questo onere non può essere sopportato dai loro bilanci che, per quanto concerne gli enti portuali di Savona, Genova e Napoli, sono largamente passivi.

Orbene, in considerazione della grave situazione in cui versano questi enti, della entità dell'onere ad essi addossato, suscettibile di aumento perché altri 56 dipendenti giuliani sono in attesa di destinazione, si è ritenuto opportuno di addivenire, in via eccezionale, alla concessione di un contributo straordinario, parzialmente compensativo della maggiore spesa già sostenuta, a favore di detti enti.

E così stato proposto un contributo di 6 milioni per l'Ente autonomo del porto di Napoli, di 10 milioni per il Consorzio autonomo del porto di Genova, di 747.844 lire per l'Azienda consorzio dei mezzi meccanici del porto di Savona.

Nessun contributo, invece, si è ritenuto di corrispondere al provveditorato del porto di Venezia, in considerazione della diversa situazione finanziaria di questo Ente, che non è allarmante e paurosa come quella degli altri tre Enti.

Il disegno di legge, presentato dal Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, intitolato: « Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali », è costituito da tre articoli e contempla appunto: a) l'autorizzazione della spesa, ai fini sopra specificati, di lire 16.747.844; b) la ripartizione di detta somma nella forma di contributo straordinario fra i tre enti sopra specificati nella misura pure sopra specificata; c) l'autorizzazione del Ministro del tesoro ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Considerate le ragioni di particolare emergenza che hanno costretto lo Stato ad im-

porre a questi enti l'assunzione del personale e le condizioni finanziarie di questi enti stessi, propongo agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Informo la Commissione, sempre ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, che la spesa di 17 milioni è già stata prevista e sono stati anche previsti i relativi cespiti di entrate.

OLIVERO. Ho sentito dall'onorevole Relatore che è stata fatta la ripartizione del personale dell'Azienda magazzini generali proveniente da Fiume, fra i vari enti che sono stati elencati.

Faccio notare che il porto di Venezia — che è un porto avente, evidentemente, una minore importanza di quello di Genova — ha avuto assegnate 16 unità contro le 17 del porto di Genova. L'onorevole Relatore ha fatto presente che gli oneri derivanti al porto di Genova, per gli stipendi di questo personale, assommano a 10 milioni di lire annue, mentre per il porto di Venezia a lire 3 milioni 751 mila 248. quindi la somma assegnata al porto di Venezia, in proporzione al numero delle unità, dovrebbe essere per lo meno pari a quella assegnata al porto di Genova.

Invece il porto di Venezia è escluso dalla concessione di questo contributo straordinario « perché le sue condizioni finanziarie non sono così paurose ed allarmanti come quelle degli altri porti ».

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto: va bene che le condizioni finanziarie del porto di Venezia non sono così allarmanti come per gli altri porti, ma io credo che sarebbe il caso di concedere anche a questo porto un contributo, sia pure inferiore a quello degli altri enti portuali.

VERONESI. Vorrei chiedere al Relatore la proporzione con cui sono state assegnate le unità provenienti da Fiume ai vari enti portuali e, altresì, quale era la quantità di personale preesistente negli enti medesimi.

PERTUSIO, *Relatore*. All'Ente autonomo del porto di Napoli sono state assegnate 11 unità; al Provveditorato del porto di Venezia 16; al Consorzio autonomo del porto di Genova 17; all'Azienda consorzio apparecchi meccanici di Savona 2. Per quanto riguarda la quantità di personale preesistente non posso fornire alcun dato.

VERONESI. Sono d'accordo che le condizioni gravissime dei profughi giuliani debbano essere alleviate con l'intervento dello Stato, ma non mi rendo conto del perché i singoli enti che hanno avute assegnate queste unità debbano sopperire, con le proprie fi-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

nanze, agli oneri relativi. Se è una disgrazia nazionale, è la collettività nazionale che deve intervenire e non vedo una giustificazione a questo intervento in tre singoli casi.

**PERTUSIO, Relatore.** Desidero precisare al collega Veronesi che non ho elementi per il confronto circa la distribuzione proporzionale alla quale egli ha accennato. Faccio però presente che è prevista la emanazione di un provvedimento per sistemare definitivamente questo settore con norme di ordine generale.

Il provvedimento che è oggi in discussione ha esclusivamente il carattere di una sovvenzione straordinaria, e probabilmente si è badato esclusivamente alle condizioni del bilancio di questi enti, i quali non avevano assolutamente possibilità di provvedere coi loro mezzi. L'Ente del porto di Venezia, non trovandosi in queste condizioni particolari di bilancio, non è stato sovvenzionato.

D'altra parte è probabile che queste condizioni di bilancio si aggravino, perché la documentazione riferentesi ai vari bilanci per questo disegno di legge contempla una particolare situazione ad un certo momento, la quale può essersi aggravata nel frattempo, con conseguente aggravamento dell'onere.

**TOMBA.** Ho l'impressione che questo provvedimento sia un pretesto per dare qualche cosa a quei determinati enti, perché gli elementi immessi in queste determinate fabbriche o porti o industrie non sono un peso morto, bensì dei lavoratori. E questo convincimento viene suffragato dal fatto che sia stata esclusa Venezia da questo aiuto che si dà agli altri porti, e Venezia sarebbe stata esclusa perché si troverebbe in condizioni finanziarie migliori rispetto agli altri porti.

Ora, se si vuole dare qualche cosa per gli altri enti portuali che si trovano in situazione finanziaria peggiore di quello di Venezia, si può fare; ma se vogliamo obbedire ad un senso di giustizia bisogna cercare di aiutare anche Venezia. Bisogna fare le cose come il buon padre di famiglia e suddividere le cifre proporzionalmente, a seconda del numero delle unità assorbite.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni che fanno i colleghi possono essere anche giuste, ma desidero far presente che questo è un provvedimento del quale beneficiano per il momento solo alcuni determinati enti, come ha detto il relatore Pertusio.

Questo non vieta che più tardi, eventualmente, altri enti che si trovano nelle stesse condizioni possano chiedere ed ottenere un provvedimento analogo.

Mà oggi che cosa faremo? Se sospendessimo l'approvazione di questo provvedimento per fare una ulteriore ripartizione, praticamente non risolveremmo neanche il problema di quegli enti che con questo provvedimento vengono, in certo senso, sistemati in rapporto al personale.

Quindi, come dice l'onorevole Relatore, possiamo emettere un voto nel senso che si provveda col tempo anche agli altri enti; ma questo non deve impedirci di sistemare, per il momento, quegli enti che si trovano in queste determinate situazioni.

**PERTUSIO, Relatore.** Vorrei precisare che nei tre casi in oggetto vi era la necessità di provvedere perché le deficienze di bilancio erano molto gravi.

Quanto a nuove sovvenzioni, se ve ne sarà bisogno, esse potranno essere stabilite con un nuovo disegno di legge, di volta in volta, quando gli interessati faranno presente la loro condizione particolarmente disagiata. Perché si tratta di un provvedimento eccezionale che deve avere una ragione eccezionale per essere applicato; e la ragione eccezionale è la carenza di mezzi in cui questi enti si trovano.

Ora, se questa particolare condizione non è emersa sufficientemente per il porto di Venezia, ciò non costituisce una ragione perché il disegno di legge non vada avanti oggi.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora all'esame degli articoli che porrò successivamente in votazione, non essendo stati presentati emendamenti, se nessuno chiede di parlare.

**ART. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli Enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, hanno assunto in servizio alcuni elementi già dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

La somma suddetta sarà così ripartita: lire 6.000.000 all'Ente autonomo del porto di Napoli; lire 10.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova; lire 747.844 all'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Savona.

*(È approvato).*

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

## ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli assuntori delle ferrovie dello Stato. (193).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per gli assuntori delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Cappugi, relatore, non è in condizioni di riferire oggi perché gli mancano alcuni elementi. Egli prega quindi di rinviare alla prossima seduta la discussione di questo disegno di legge.

Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

**Rinvio della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (194).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche ».

Il Relatore onorevole Ducci ha dovuto assentarsi e prega di rinviare l'esame di questo disegno di legge.

Pongo ai voti la proposta di rinvio.

(È approvata).

**Rinvio della discussione sul disegno di legge: Costituzione di un comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della Marina mercantile. (163).**

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge:

« Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile ».

L'onorevole Mazza, Relatore, non è presente. Propongo pertanto di rinviare alla prossima seduta anche l'esame di questo disegno di legge.

Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di stato per i servizi telefonici. (192).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Invito il Relatore onorevole Petrucci a svolgere la sua relazione.

PETRUCCI, *Relatore*. Si tratta di un disegno di legge che è stato presentato dal Ministro delle poste di concerto col Ministro del tesoro e che concerne la misura delle ammende disciplinari al personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le ammende che finora sono state applicate sono effettivamente non rilevanti. Pertanto il Ministro delle poste ha sentito il bisogno di presentare un disegno di legge che viene a modificare i provvedimenti che prima si adottavano a carico di coloro che non effettuavano un lodevole servizio.

Ed effettivamente, quando si pensi che prima per certe mancanze c'era un'ammenda da una lira ad un massimo di cinquanta lire, è ovvio che si tratta di una misura irrilevante. La stessa ammenda di cinquanta lire è anch'essa poca cosa. Naturalmente la disciplina di questi agenti è venuta a diminuire in conseguenza del fatto che non c'è un mezzo efficace per frenare le mancanze che possono essere commesse in servizio.

Pertanto il Ministro ha proposto questo disegno di legge, composto di quattro articoli di carattere tecnico, cioè quelli che indicano le ammende che dovranno essere applicate; poi c'è l'articolo 5, a tenore del quale restano in vigore le altre disposizioni concernenti le ammende disciplinari che non contrastino con quelle contemplate nel disegno di legge in esame.

L'articolo 1 prevede ammende da un minimo di lire 10 ad un massimo di lire 200.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Devo riconoscere in verità che un'ammenda di 10 lire non ha nessun valore, secondo me; e quindi sarebbe meglio non considerarla. Se si deve applicare un'ammenda, che serva effettivamente da richiamo, ritengo che come minimo essa debba essere di 50 lire.

A tale cifra proporrei quindi di elevare il minimo, pur rimanendo il massimo di 200 lire.

È vero che questi agenti guadagnano poco, ma si tratta di vedere lo spirito della disposizione. Ed anche da questo punto di vista mi pare che 50 lire sia il minimo di ammenda che si possa applicare per ridurre il disservizio.

L'articolo 2 si riferisce al personale dipendente e stabilisce quali funzionari possono infliggere l'ammenda.

Per il personale delle Aziende di Stato per i servizi telefonici c'è l'articolo 3 sul quale non ho rilievi da fare.

Particolare importanza ha invece l'articolo 4 che estende il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai porta-lettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

L'articolo 304 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, dice: « I ricevitori sono punibili con: 1°) l'ammenda fino a lire 50; 2°) la diffida; 3°) la penale fino ad un ventesimo della retribuzione annua lorda; 4°) la sospensione dalle funzioni e dalle retribuzioni fino ad un anno; 5°) la destinazione ad altra ricevitoria di pressoché uguale od anche minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del ricevitore; 6°) risoluzione del rapporto di servizio per perdita di fiducia da parte dell'Amministrazione ».

Inoltre l'articolo 334, sempre dello stesso Codice postale, dice: « Tutte le disposizioni precedenti riguardano anche i collettori e i porta-lettere rurali in quanto siano loro applicabili. I relativi provvedimenti, eccettuate l'ammenda e la diffida, sono presi dalla Commissione compartimentale o provinciale delle Ricevitorie ».

L'articolo 4 del disegno di legge in esame cita, al secondo comma, gli articoli 71, lettera a) e 110, lettera a) del Regolamento delle Ricevitorie.

Ecco quello che dice l'articolo 71, alla lettera a), del Regolamento delle Ricevitorie, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161:

« Ai ricevitori è applicabile la penale fino ad un ventesimo della retribuzione, nei casi seguenti: a) persistenza delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione dell'ammenda superiore a lire 20 o della diffida, anche se non cumulabile con l'ammenda, ovvero maggiori gravità della mancanza ».

In questo articolo 4 si propone di portare l'ammenda a lire 80; io riterrei di portarla a lire 100.

L'articolo 110 (sempre del Regolamento delle Ricevitorie) dice alla lettera a): « Ai collettori ed ai porta-lettere rurali è applicabile, oltre l'ammenda e la diffida previste dal presente Regolamento, la penale fino ad un ventesimo della retribuzione nei casi seguenti: a) persistenza nelle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione dell'ammenda superiore a lire 20, o della diffida, ovvero maggiore gravità della mancanza ».

Come vedete, onorevoli colleghi, nel disegno di legge in esame, sono regolati alcuni casi in cui l'ammenda è inferiore ai casi medesimi previsti dagli articoli 304 e 344 del Codice postale.

Quindi, riassumendo, proporrei di aumentare il minimo dell'ammenda, di cui all'articolo 1, da lire 10 a lire 50 e di elevare il limite di ammenda di lire 80, di cui all'articolo 4, a lire 100. Così facendo riterrei che vi siano i termini per cui la Commissione possa approvare il disegno di legge che è stato presentato.

**RICCIARDI.** L'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che l'ammenda disciplinare venga applicata per un massimo di lire 100 e stabilisce specificamente da chi questa ammenda può essere inflitta. Anche l'articolo 3 dice: « Al personale delle Aziende di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari superiori a lire 100 sono inflitte dal capo del reparto o dall'ispettore di zona ».

Nell'articolo 4, invece, non è specificato da chi vengono inflitte le ammende a carico dei ricevitori postali e telegrafici, mentre riterrei utile che ci fosse tale specificazione.

**IMPERIALE.** Il collega Petrucci ha sempre difeso il personale statale e credevo che, anche in questa occasione, lo avrebbe fatto concretamente. Egli, invece, mi sembra si sia un po' accanito contro questa categoria ed ha fatto anche la proposta di aumentare il minimo di ammenda da lire 10 a lire 50. Questo mi pare eccessivo. La punizione deve avere un carattere — e mi rivolgo al collega Petrucci anche come funzionario dello Stato — soprattutto morale, non deve avere questo carattere

repressivo si da togliere dei soldi di tasca ad un poveretto che, per una ragione qualunque, ne è il più delle volte sprovvisto.

Sotto questo aspetto io penso, invece, di ridurre il valore della quota stabilita dal Ministro in questo disegno di legge a lire 10, anziché portarla ad un massimo di lire 200.

SPOLETI. Di fronte alle due proposte di aumentare e di diminuire il limite dell'ammenda, io penso che sia meglio lasciare le cose così come sono state disposte dall'onorevole Ministro proponente. E da tener presente che si tratta di povera gente, che ha sbagliato sì, ma che è sempre povera gente.

TOMBA. È evidente che le piccole mancanze sono quelle nelle quali maggiormente il personale incorre, per cui, onorevole Petrucci, lei sa benissimo, che un insieme di piccole mancanze vanno ad incidere, sullo stipendio di questa gente, in modo abbastanza notevole. Ora, noi sappiamo che le piccole mancanze sono comuni, nonostante la buona volontà degli elementi. Mi sembra che sia opportuno lasciare come limite minimo le lire 10 — com'è proposto dal testo della legge — che mi sembra sia un limite sopportabile. Sono d'accordo piuttosto di aumentare quando si tratti di mancanze più gravi, come ad esempio il ritardo nella spedizione o nel recapito dei telegrammi.

Mi pare perciò che si possa mantenere un minimo di lire 10 — perché non è detto che il superiore debba fare il Torquemada con i suoi dipendenti — ed aumentare il massimo.

PETRUCCI; *Relatore*. Faccio presente che non ho presentato alcun emendamento formale né per l'articolo 1, né per l'articolo 4. Avevo sentito il dovere di fare come Relatore una proposta, illustrando il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Non ero, quindi, animato da spirito di vendetta verso il personale che incappa in mancanze e non avevo neppure l'intenzione di far sì che questo personale fosse punito eccessivamente. Ho fatto un'osservazione per rendere più precisa l'idea di quella che dovesse essere la punizione minima; per mio conto io non fisserei nessuna punizione minima e la lascerei alla discrezione del capo ufficio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

« Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono

essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200 ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Uno tendente ad elevare il minimo da lire 10 a lire 50 e il massimo da lire 200 a lire 1000 presentato dagli onorevoli Veronesi e Salvatore e l'altro presentato dall'onorevole Imperiale tendente a ridurre questo massimo di lire 200 a lire 50.

Pongo intanto in votazione la prima parte dell'articolo 1:

« Le ammende disciplinari applicabili al personale anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento, tendente a portare il minimo di « lire 10 » a « lire 50 », proposto dagli onorevoli Veronesi e Salvatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la cifra « 10 » del testo del progetto.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Veronesi e Salvatore tendente ad elevare il massimo da « lire 200 » a « lire 1000 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Imperiale tendente a ridurre il limite massimo di « lire 200 » a « lire 50 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo nel testo del progetto:

« ed un massimo di lire 200 ».

(È approvato).

L'articolo 1 risulta quindi approvato nel suo complesso nel testo ministeriale.

Passiamo all'articolo 2:

« Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:

- a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;
- b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
- c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'Ufficio autonomo cui l'impiegato è addetto ».

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Poiché non vi sono emendamenti lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3:

« Al personale delle aziende di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari superiori a lire 100 sono inflitte dal caporeparto o dall'ispettore di zona ».

RICCIARDI. Propongo il seguente emendamento:

« Le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e oltre tale somma dal caporeparto o dall'ispettore di zona ».

PRESIDENTE. Ricordo che a questo articolo vi è pure un altro emendamento dell'onorevole Imperiale che propone di ridurre l'ammenda da lire 100 a lire 50.

RICCIARDI. Desidero far presente che siccome l'articolo 2 ha cura di precisare da chi sono inflitte le ammende fino a lire 100 ed oltre tale somma, ho ritenuto per ragioni di simmetria e di chiarezza usare lo stesso sistema all'articolo 3.

PETRUCCI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Ricciardi.

PRESIDENTE. Voteremo allora l'articolo 3 per divisione. Pongo in votazione la prima parte, e cioè:

« Al personale delle aziende di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ricciardi senza l'indicazione della somma:

« fino a lire ... sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma ».

*(È approvato)*

Passiamo alla cifra: l'onorevole Imperiale propone nel suo emendamento di ridurla da 100 a 50 lire. Pongo in votazione questo emendamento.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione la cifra 100 del testo del progetto.

*(È approvata).*

Do lettura dell'articolo 3 nel suo testo definitivo:

« Al personale delle aziende di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari

sino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal caporeparto o dall'ispettore di zona ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4:

« Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilito nel massimo di lire 200, e non può essere inferiore a lire 10 ».

« Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera a) e 110, lettera a) del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, è elevato a lire 80 ».

L'onorevole Imperiale propone al primo comma di ridurre il massimo dell'ammenda da 200 lire a 100. Pongo in votazione questo emendamento.

*(Non è approvato).*

Pongo allora in votazione il primo comma nel testo ministeriale.

*(È approvato).*

Al secondo comma vi è un emendamento dell'onorevole Imperiale che propone di ridurre il limite da 80 a 40 lire. Pongo a partito questa proposta.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo del progetto.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5, al quale non vi sono emendamenti:

« Restano in vigore le altre disposizioni concernenti le dette ammende disciplinari, che non contrastino con quelle contemplate nella presente legge ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta sui disegni di legge discussi oggi.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali. (162):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e delle aziende di Stato per i servizi telefonici. (192):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 13.**